DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1992

relativa al programma transitorio di orientamento per la flotta peschereccia (1992) dell'Irlanda conformemente al regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(92/364/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3944/90 (2), in particolare l'articolo 4,

considerando che, in data 30 aprile 1991, il governo irlandese ha trasmesso alla Commissione un programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia per il periodo 1992-1996, qui di seguito denominato «il programma», come prescritto dall'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4028/86; che esso ha comunicato successivamente informazioni complementari concernenti tale programma;

considerando che occorre esaminare se, tenuto conto della prevedibile evoluzione delle risorse alieutiche, del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura, delle misure adottate nel quadro della politica comune della pesca, nonché degli orientamenti di quest'ultima, il programma risponde ai requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4028/86 e può costituire il quadro degli interventi finanziari comunitari e nazionali nel settore in causa;

considerando che gli obiettivi del precedente programma approvato con decisione 88/142/CEE della Commissione (3), modificata dalla decisione 91/543/CEE (4), costituiscono il riferimento per la valutazione dello sviluppo effettivamente constatato e degli sforzi ancora necessari per conseguire gli obiettivi comunitari;

considerando che la situazione attuale o prevedibile delle disponibilità rispetto alle attività della flotta in causa non consente di modificare le stime in base alle quali questi obiettivi erano stati fissati e approvati; che, di conseguenza, lo sforzo di adeguamento della flotta deve essere mantenuto e rafforzato nel periodo dal 1992 al 1996 dato che la situazione delle disponibilità di pesca continua a deteriorarsi;

considerando che l'entità dello sforzo di ammodernamento previsto presuppone un miglioramento sostanziale dell'efficienza globale della flotta in questione, di cui si deve tener conto al termine del programma quando viene valutato il rapporto tra la capacità e le disponibilità di pesca;

considerando che occorre controllare periodicamente l'evoluzione constatata in modo da poter migliorare o correggere le misure di inquadramento dello sforzo di pesca che accompagnano la realizzazione del programma;

considerando che un'evoluzione non conforme agli obiettivi del programma è contraria agli obiettivi della politica comune della pesca; che, di conseguenza, azioni concrete intraprese in virtù di tale programma non possono giustificare un sostegno finanziario di carattere pubblico; che pertanto l'approvazione del programma deve avere effetto soltanto a condizione che vengano rispettati i limiti e le condizioni a cui tale approvazione è stata subordinata;

considerando quanto è importante che la riduzione globale dello sforzo di pesca ritenuta necessaria per adattare la flotta della Comunità in funzione delle risorse disponibili comporti tagli significativi per particolari segmenti della flotta in cui lo squilibrio è più evidente; che attualmente le informazioni disponibili non bastano per attuare una segmentazione completa della flotta in funzione degli stock e delle zone di pesca; che occorre pertanto elaborare una serie più vasta di criteri per valutare lo sforzo di pesca, nonché la capacità della flotta;

considerando che la Commissione non può approvare programmi per l'intero periodo considerato finché gli Stati membri non disporranno di informazioni appropriate e tali da consentire questa nuova impostazione; che occorre un lasso di tempo più lungo per attuare il programma di lavoro necessario a completare tale processo;

considerando che non è opportuno interrompere il processo di riduzione della flotta contemplato nei programmi di orientamento; che occorre pertanto approvare una serie di programmi transitori per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992;

considerando che un'ulteriore riduzione della capacità della flotta è necessaria per tener conto dell'attuale situazione delle risorse alieutiche; che, in base alle informazioni disponibili, è necessario procedere a una riduzione di almeno il 2% espressa in stazza e potenza motrice, sulla scorta degli obiettivi fissati per fine '91, onde tener conto del progresso tecnologico; che, oltre alla riduzione suddetta, è altresì necessaria una certa riduzione in percentuale per consentire a quegli Stati membri che non hanno conseguito gli obiettivi del 1991 di recuperare il ritardo accumulato;

(1) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.
(2) GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 1.
(3) GU n. L 67 del 12. 3. 1988, pag. 25.
(4) GU n. L 296 del 26. 10. 1991, pag. 39.

considerando che il comitato permanente per le strutture della pesca non ha emesso alcun avviso sulle misure previste nella presente decisione sulle quali è stato consultato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma transitorio di orientamento per la flotta da pesca per il periodo sino alla fine del 1992 è approvato nei limiti e alle condizioni fissati dalla presente decisione e fatto salvo il loro rispetto.

Articolo 2

Entro il 31 luglio 1992 ed il 28 febbraio 1993, l'Irlanda comunica alla Commissione, per ciascuna categoria di pescherecci definita nel programma, il numero, la stazza e la potenza motrice delle imbarcazioni entrate in servizio e ritirate durante il semestre terminato il 30 giugno e il 31 dicembre 1992.

Articolo 3

L'approvazione di cui all'articolo 1 ha effetto soltanto se l'evoluzione della flotta è conforme alla realizzazione degli obiettivi del programma, secondo le modalità previste nell'allegato.

Articolo 4

La presente decisione non pregiudica l'eventuale concessione di contributi finanziari comunitari a singoli progetti di investimento.

Articolo 5

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1992.

Per la Commissione
Manuel MARÍN
Vicepresidente

ALLEGATO

PROGRAMMA DI ORIENTAMENTO TRANSITORIO PER LA FLOTTA PESCHERECCIA DELL'IRLANDA (1992)

I. DATI GENERALI

Il programma concerne l'intera flotta da pesca dell'Irlanda e si applica all'intero territorio di questo Stato membro.

II. OBIETTIVI

1. Il programma si prefigge di:

   a) ridurre a 43 062 tsl ed a 174 024 kW la flotta da pesca, secondo quanto disposto al punto II.2;

   b) ammodernare le navi esistenti senza tuttavia incrementare la capacità globale di pesca della categoria suddetta, espressa in stazza e potenza motrice.

2. Durante il periodo di attuazione del programma, l'evoluzione della flotta peschereccia, non compresi:

   — i natanti destinati all'acquicoltura,

   — i natanti adibiti esclusivamente alla pesca dei bivalvi,

   dovrà essere contenuta entro i seguenti limiti:

Stazza

(tsl)

Tipo	Obiettivi del programma 1986 al 31. 12. 1986	Situazione al 1. 1. 1987 (1)	Situazione al 1. 1. 1992	Obiettivo da realizzare al			Obiettivo da realizzare al 31. 12. 1992
				31. 12. 1989	31. 12. 1990	31. 12. 1991	
Imbarcazioni inferiori a 12 m	7 000					6 790	6 654 (2)
Imbarcazioni di 12 m o più	38 300					37 151	36 408 (2)
Totale A	45 300	58 845	50 693	57 355	49 903	43 941	43 062
Natanti destinati all'acquicoltura e alla pesca dei bivalvi							
Totale B							

(1) Comprese le navi da pesca in costruzione al 1° gennaio 1987.
(2) Una relativa flessibilità potrà essere ammessa tra tali categorie di pescherecci.

Potenza del motore

(kW)

Tipo	Obiettivi del programma 1986 al 31. 12. 1986	Situazione al 1. 1. 1987 (1)	Situazione al 1. 1. 1992	Obiettivo da realizzare al			Obiettivo da realizzare al 31. 12. 1992
				31. 12. 1989	31. 12. 1990	31. 12. 1991	
Imbarcazioni inferiori a 12 m	28 000					27 440	26 891 (2)
Imbarcazioni di 12 m o più	153 200					150 136	147 133 (2)
Totale A	181 200	234 892	191 604	229 160	200 502	177 576	174 024
Natanti destinati all'acquicoltura e alla pesca dei bivalvi							
Totale B							

(1) Comprese le navi da pesca in costruzione al 1° gennaio 1987.
(2) Una relativa flessibilità potrà essere ammessa tra tali categorie di pescherecci.

III. AZIONI PREVISTE

1.1. Gli obiettivi di cui al punto II.2 «Totale A» implicano una riduzione della capacità di pesca pari alla differenza tra la situazione al 1° gennaio 1992 e l'obiettivo da realizzare entro il 31 dicembre 1992, ma è necessario tener conto anche del saldo del potenziale di pesca risultante:

— dai progetti per la costruzione di pescherecci che hanno fruito di aiuti comunitari e nazionali in virtù della quota 1991,

— dalle domande di finanziamento comunitario per la costruzione di pescherecci attualmente all'esame della Commissione (1),

— dall'entrata in servizio e dai ritiri dalla flotta realizzati nel 1992 e non computati nei precedenti due trattini;

dall'insieme di questi elementi si ricava la riduzione globale necessaria del potenziale di pesca.

1.2. Le riduzioni contemplate al punto III.1.1 devono essere realizzate tramite le seguenti azioni, purché l'entrata in servizio di nuove capacità di pesca sia compresa nei limiti del presente programma e restando inteso che le riduzioni previste per ciascuna azione possono variare a condizione che venga rispettata la riduzione globale del potenziale di pesca fissata al punto III.1.1:

— riduzione dell'insieme della flotta mediante il rinnovo di pescherecci in servizio persi in seguito a sinistro, naufragio o altra causa, in particolare con il ritiro di unità in servizio direttamente associate alle nuove costruzioni, conformemente agli orientamenti e agli obiettivi fissati al punto II.2;

— adozione e attuazione di misure destinate a ridimensionare le capacità di pesca;

— altre misure che permetteranno di ottenere gli stessi risultati.

2. Adozione e applicazione di misure legislative e/o amministrative che consentano un efficace controllo delle capacità e attività di pesca ai fini della realizzazione degli obiettivi del programma indicati al punto II.2.

3. Istituzione immediata di un registro delle navi da pesca per controllare la capacità della flotta; il registro sarà completato entro il 30 settembre 1989.

IV. OSSERVAZIONI

1. Gli obiettivi concernenti la flotta che figurano nella tabella che precede possono essere riesaminati soltanto sulla base di valutazioni scientifiche precise che consentano di accertare l'esistenza di risorse non ancora completamente sfruttate.

2. Gli obiettivi in stazza e potenza motrice del programma per il 1992 dovranno essere totalmente realizzati entro il 31 dicembre 1992 al più tardi. Riduzioni della capacità di pesca superiori o uguali a quelle fissate negli obiettivi al 31 dicembre 1991 permetteranno agli Stati membri che le avranno realizzate (2) di prenderle in conto nel 1992. Tali Stati membri potranno in tal caso realizzare 75 % della riduzione globale annuale indicata negli obiettivi per il 1992 figuranti nel presente allegato mediante applicazione di misure di fermo definitivo. Il residuo massimo del 25 % rimanente potrà essere stato ottenuto tramite misure di controllo dello sforzo di pesca, purché tali misure siano fondate su disposizioni legislative o amministrative a carattere permanente.

3. La Commissione rammenta che gli interventi finanziari strutturali delle autorità nazionali, regionali o locali a favore del settore considerato devono inserirsi d'ora in poi nel quadro del presente programma.

---

(1) Il ritiro delle domande di finanziamento attualmente all'esame della Commissione permetterà di adeguare il saldo del potenziale di pesca.

(2) In base ai dati comunicati al più tardi il 15 febbraio 1992 conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 della decisione della Commissione relativa al programma pluriennale di orientamento per il periodo 1987-1991.